



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-709/20**

**CG**

**contro**

**The Department for Communities in Northern Ireland**

(domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall'Appeal Tribunal for Northern Ireland)

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021**

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Cittadino di uno Stato membro che non esercita attività economica e che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro sul fondamento del diritto nazionale – Articolo 18, primo comma, TFUE – Non discriminazione in base alla nazionalità – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7 – Requisiti per ottenere un diritto di soggiorno di più di tre mesi – Articolo 24 – Prestazioni di assistenza sociale – Nozione – Parità di trattamento – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – Periodo di transizione – Disposizione nazionale che esclude dal beneficio di una prestazione di assistenza sociale i cittadini dell'Unione che dispongono di un diritto di soggiorno a tempo determinato in forza del diritto nazionale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 1, 7 e 24»

1. *Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale accelerato – Presupposti – Circostanze che giustificano un rapido trattamento – Rischio di violazione dei diritti fondamentali nei confronti della ricorrente nel procedimento principale e dei suoi figli – Ammissibilità del ricorso a tale procedimento (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 7 e 24; regolamento di procedura della Corte, art. 105)*

(v. punti 42-44)

2. *Cittadinanza dell'Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Prestazioni di assistenza sociale – Nozione – Prestazione di sussistenza in contanti quale il reddito di cittadinanza – Inclusione – Verifica da parte del giudice del rinvio (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 24, § 2)*

(v. punti 68-71)

3. *Cittadinanza dell'Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Principio della parità di trattamento – Cittadino dell'Unione privo di attività economica e che non dispone di risorse sufficienti –*

*Diritto di soggiorno temporaneo concesso a tale cittadino sulla base del diritto dello Stato membro ospitante – Normativa di tale Stato membro che esclude siffatto cittadino dalle prestazioni di assistenza sociale – Prestazioni garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella stessa situazione – Ammissibilità  
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 7 e 24, § 1)*

(v. punti 78, 79, 93 e dispositivo)

4. *Cittadinanza dell'Unione – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Cittadino dell'Unione privo di attività economica e che non dispone di risorse sufficienti – Diritto di soggiorno temporaneo concesso a detto cittadino sulla base del diritto dello Stato membro ospitante – Inclusione – Domanda di prestazioni di assistenza sociale presentata in tale Stato membro – Obbligo in capo alle autorità competenti di verificare l'osservanza dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione – Portata di tale esame (Art. 21, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 1, 7, 24 e 51, § 1)*

(v. punti 84, 85, 88, 93 e dispositivo)

### **Sintesi**

**La normativa britannica sul reddito di cittadinanza, che priva di quest'ultimo i cittadini dell'Unione che dispongono di un diritto di soggiorno sulla base del sistema istituito nel contesto della Brexit ma non soddisfano tutte i requisiti della direttiva 2004/38, è compatibile con il principio della parità di trattamento garantito dal diritto dell'Unione europea**

*Tuttavia, le autorità nazionali competenti devono verificare che il diniego di concessione di siffatte prestazioni di assistenza sociale non esponga il cittadino dell'Unione e i suoi figli a un rischio di violazione dei loro diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto della dignità umana.*

CG, titolare della doppia nazionalità croata e olandese, vive nel Regno Unito dal 2018 senza esercitarvi attività economica. Ella vi viveva con il proprio partner, di nazionalità olandese, e i loro due figli fino a quando si è trasferita in un centro di accoglienza per donne maltrattate. CG non dispone di alcuna risorsa.

Il 4 giugno 2020 lo Home Office (Ministero degli Interni, Regno Unito) le ha concesso il diritto di soggiorno temporaneo nel Regno Unito sulla base di un nuovo regime britannico applicabile ai cittadini dell'Unione residenti in tale paese, regime istituito nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione. La concessione di un siffatto diritto di soggiorno non è assoggettata a una condizione relativa alle risorse.

L'8 giugno 2020 CG ha depositato una domanda per una prestazione di assistenza sociale, denominata reddito di cittadinanza (*Universal Credit*), presso il Ministero delle Comunità dell'Irlanda del Nord. Tale domanda è stata respinta sulla base del rilievo che la legge sul reddito di cittadinanza esclude i cittadini dell'Unione che dispongono di un diritto di soggiorno concesso sulla base del nuovo regime dalla categoria dei potenziali beneficiari del reddito di cittadinanza.

CG ha contestato tale diniego dinanzi all'Appeal Tribunal (Northern Ireland) (Tribunale d'appello dell'Irlanda del Nord, Regno Unito) lamentando, segnatamente, una differenza di trattamento tra i cittadini dell'Unione che risiedono legalmente nel Regno Unito e i cittadini britannici. Tale giudice ha deciso di interpellare la Corte in merito all'eventuale incompatibilità della legge britannica sul reddito di cittadinanza con il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza, previsto dall'articolo 18, primo comma, TFUE.

La Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara la compatibilità della normativa britannica con il principio di parità di trattamento previsto dall'articolo 24 della direttiva 2004/38<sup>1</sup>, obbligando al contempo le autorità nazionali competenti a verificare che il diniego di concedere le prestazioni di assistenza sociale fondato su tale normativa non esponga il cittadino dell'Unione i suoi figli ad un rischio concreto e attuale di violazione di loro diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

### *Giudizio della Corte*

Poiché la domanda del giudice del rinvio è stata presentata prima della fine del periodo di transizione, ossia prima del 31 dicembre 2020, la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale su tale domanda, in applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica<sup>2</sup>.

La Corte precisa, anzitutto, quali disposizioni del diritto dell'Unione siano applicabili nel caso di specie, e trae la conclusione che, per chiarire se CG abbia o meno subito una discriminazione sulla base della cittadinanza occorre svolgere un esame alla luce dell'articolo 24 della direttiva 2004/38, e non già dell'articolo 18 TFUE, in quanto il primo di tali articoli concretizza il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità sancito, tra l'altro, dal secondo, nei confronti dei cittadini dell'Unione che esercitano la loro libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.

Dopo aver statuito che il reddito di cittadinanza in questione deve essere qualificato alla stregua di prestazione di assistenza sociale, nell'accezione di tale direttiva, la Corte rileva che l'accesso a tali prestazioni è riservato ai cittadini dell'Unione che rispettano le condizioni definite dalla direttiva 2004/38. In proposito, la Corte ricorda che, in forza dell'articolo 7 di tale direttiva, l'obbligo, per un cittadino dell'Unione economicamente inattivo, di disporre di risorse sufficienti costituisce una condizione affinché questi goda di un diritto di soggiorno superiore a tre mesi ma inferiore a cinque anni.

Essa conferma poi la propria giurisprudenza secondo cui uno Stato membro dispone della facoltà, in applicazione di tale articolo, di rifiutare la concessione di prestazioni di assistenza sociale a cittadini dell'Unione economicamente inattivi che, alla stregua di CG, esercitano la loro libertà di circolazione e non dispongono di risorse sufficienti per aspirare a un diritto di soggiorno in forza di tale direttiva. La Corte precisa che, nel contesto dell'esame concreto della situazione economica di ciascun interessato, le prestazioni richieste non sono computate per determinare il possesso di risorse sufficienti.

<sup>1</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, nonché rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35; GU 2005, L 197, pag. 34 e GU 2020, L 191, pag. 6).

<sup>2</sup> GU 2020, L 29, pag. 7.

La Corte sottolinea del resto che la direttiva 2004/38 non vieta agli Stati membri di istituire un regime più favorevole rispetto a quello introdotto da tale direttiva, conformemente all'articolo 37 di quest'ultima. Orbene, un diritto di soggiorno concesso sulla base del solo diritto nazionale, come avviene nella controversia di cui al procedimento principale, non può in alcun modo essere considerato concesso «in base» a tale direttiva.

Ciò premesso, CG ha esercitato la sua libertà fondamentale di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, prevista dal trattato, sicché la sua situazione ricade nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, sebbene ella tragga il suo diritto di soggiorno dal diritto britannico, che istituisce un regime più favorevole rispetto a quello previsto dalla direttiva 2004/38. Orbene, la Corte dichiara che, allorché concedono un diritto di soggiorno come quello che caratterizza il procedimento principale, senza avvalersi delle condizioni e delle limitazioni a tale diritto previste dalla direttiva 2004/38, le autorità dello Stato membro ospitante attuano le disposizioni del Trattato FUE relative allo status di cittadino dell'Unione, il quale è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri.

In conformità all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, tali autorità sono quindi tenute, in occasione dell'esame di una domanda di prestazioni di assistenza sociale come quella presentata da CG, a conformarsi alle disposizioni di tale Carta, in particolare i suoi articoli 1 (dignità umana), 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare) e 24 (diritti del bambino). Nell'ambito di questo esame, le suddette autorità possono prendere in considerazione tutti i regimi di assistenza previsti dal diritto nazionale e di cui il cittadino interessato e i suoi figli possono effettivamente beneficiare.